



Proposta del Servizio Affari Generali e Legali N° 53 del 11/02/2014

Deliberazione del Direttore Generale

n° 50 del 17 FEB. 2014

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98 tra l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei e l'Istituto Tolman di Palermo – Decorrenza dal 17/02/2014 al 16/02/2017.

Su proposta del Direttore del Servizio AA.GG. e Legali

Premesso che con deliberazione n° 697 del 1° ottobre 2003 è stata stipulata una convenzione con il Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali per Medici e psicologi - "Istituto Tolman" sede legale in Palermo per l'inserimento a titolo di tirocinio degli allievi della scuola;

Che l'Istituto è stato riconosciuto dal MIUR e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con D.M. del 21/05/2001, G.U.R.I. n° 128 del 05/06/2001, secondo quanto previsto dalla legge 18/02/1989, n° 56;

che in data 8 novembre 2013, con nota prot. n° PG/2013/0028764, il Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali per Medici e psicologi - "Istituto Tolman" ha chiesto di rinnovare la convenzione di tirocinio di formazione in Psicoterapia, all'interno del programma di formazione per i propri allievi, di 200 ore annue al 1° e 2° anno di corso e 150 ore al 3° e 4° di corso presso strutture e servizi della nostra azienda;

Visto il relativo allegato schema di convenzione, tra l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 e l'Istituto Tolman;

Considerato che gli allievi della Scuola, così come previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione, sono vincolati al pagamento di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile e una polizza Infortuni, che dovranno essere presentate alla nostra azienda, preventivamente alla data di inizio del tirocinio;

Vista la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

Visto il D.Lgs. 229/99;

Vista la L.R. 10/2006;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

Sentiti in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Stipulare con "Istituto Tolman" sede legale in Palermo, la convenzione per l'espletamento del tirocinio formativo in Psicoterapia per gli allievi della scuola del 1° - 2° - 3° e 4° anno di corso, per la



ISTITUTO TOLMAN

LABORATORIO DI SCIENZE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per Medici e Psicologi
Riconosciuta Dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

D.M. 21 Maggio 2001 G.U.R.I. n.128 del 5/6/2001

Sede centrale, legale e clinico-didattica via Cerda 24, via Mariano Stabile 136, 90139 Palermo

Sedi periferiche: Alia (PA), Catania, Nuoro

Segreterie unificate tel 091 587732, fax 091 6117024

e-mail box@istitutotolman.it web <http://www.istitutotolman.net>

DIRETTORE E FONDATORE
Dott. Giovanni Lo Savio

Prot. 254 /13

PALERMO, 9 OTTOBRE 2013

AL DOTT. F. PINTUS
DIR. GENERALE
ASL 4 LANUSEI

AL DOTT. A.M. LOI
DIR. AMMINISTRATIVO
ASL 4 LANUSEI
VIA PISCINAS n.5
LANUSEI (OG)

ASL4
PG/2013/ 0028764 del 08/11/2013 ore 12,18
Mittente: ISTITUTO TOLMAN LABORATORIO DI SCI
Assegnatario: Direzione Generale - Loi Anton



OGGETTO: Richiesta di convenzione tra l'Istituto Tolman e ASL 4 Lanusei per l'espletamento del tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98.

L'Istituto Tolman, con sede in Palermo, via Cerda 24,

AVENDO

ottenuto dal MIUR il riconoscimento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per la sede di Palermo con D.M. del 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/06/2001, secondo quanto previsto dalla legge 18/02/1989, n. 56,

PREVEDENDO

in linea con l'art. 8 del D.M. 509/98, all'interno del programma di formazione, per i propri allievi, 200 ore annue al 1° e 2° anno di corso, e 150 ore annue al 3° e 4° anno di corso "dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblico o privati accreditati",

CHIEDE

A codesta spett.le ASL, essendo scaduta la precedente convenzione stipulata in data 1/10/2003, deliberazione n. 697, di stipulare una nuova convenzione per favorire l'espletamento del tirocinio formativo degli Specializzandi iscritti all'Istituto Tolman, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98 del MIUR, secondo cui il tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati ha l'obiettivo "di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

La convenzione non comporterà alcun onere economico né per l'ASI 4 Lanusei, né per l'Istituto Tolman.

Si invia, pertanto, in allegato bozza di convenzione. Qualora le S.L. ritenessero l'utilità di modificare la bozza mostriamo la nostra disponibilità. In tal caso si consiglia di comunicare le correzioni alla casella di posta elettronica della nostra Segreteria box@istitutotolman.it.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI
SPECIALIZZANDI

(ART. 4, COMMA 5° DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL 25.3.98)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto".

- da una parte -

E

A.S.L. N. 4 di Lanusei, con sede legale in Lanusei (OG), via Piscinas n. 5, 08045 Lanusei (OG), P. IVA _____, rappresentata dal dott. Francesco Pintus, in qualità di Responsabile Legale, nato/a a ORISTANO, il _____, C.F. _____, di seguito indicata come "Azienda";

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda 24 e Via Mariano Stabile 136, con D.M. 21

maggio 2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche di Alia (PA) (12 febbraio 2002), Belpasso (CT) (5/8/2002) e Nuoro (23/09/03);

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 e s.m.i., l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 e dell'art. 8, comma 2 del D.M. 509/98, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dall'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- i Direttori delle Scuole, per aderire alla convenzione, devono dimostrare di poter impartire agli allievi i rudimenti di carattere diagnostico e terapeutico che rispondano alle esigenze professionali necessarie per interventi nel campo specifico;
- le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell'utenza;
- il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro;
- L'Azienda, ha tra i suoi compiti quello di erogare prestazioni psicoterapiche;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

2



(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Azienda e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia presso tutti i Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano Psicoterapeuti.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, in linea con le linee guida in materia di tirocinio condivise con il CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR), prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° e 2° anno, e 150 ore al 3° e 4° anno.

Al tirocinio saranno ammessi n. 4 allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dall'Azienda. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dalla Azienda.

Art. 2

(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dall'Azienda e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Azienda e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

L'Azienda potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto l'Azienda non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico dell'Azienda.

Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile dell'Azienda e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano all'Azienda e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento aziendale sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

Art. 4

(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, stipulata dagli stessi presso compagnie assicurative riconosciute e liberamente scelte e con oneri ad esclusivo carico dei tirocinanti.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5

(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante e agli operatori dell'Azienda, prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per l'Azienda:

- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti dell'Azienda;
- La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento

- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione, in linea con la durata del corso di Specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione è rinnovabile a mezzo di manifestazione formale di disponibilità al rinnovo.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

letto, confermato e sottoscritto in _____ li, _____

Per l'ASL N° 4 di Lanusei
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Pintus _____

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Per L'Istituto Tolman
Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio _____

